



COMUNE DI SAVIGNONE

Città Metropolitana di Genova

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

REGOLAMENTO COMUNALE per la DISCIPLINA del TRIBUTO sui SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30.09.2014)

(Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2017)

(Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2018)

(Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2019)

Indice

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento	2
Art. 2 – Soggetto attivo	2
Art. 3 – Presupposto impositivo.....	2
Art. 4 – Soggetti passivi.....	3
Art. 5 – Base imponibile	3
Art. 6 – Aliquote.....	5
Art. 7 – Esenzioni e Riduzioni	6
Art. 8 – Dichiarazione.....	7
Art. 9 – Versamenti	8
Art. 10 – Rimborsi e compensazione	8
Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni.....	8
Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	10
Art. 13 – Accertamento con adesione	10
Art. 14 – Riscossione coattiva.....	10
Art. 15 – Trattamento dei dati personali	10
Art. 16 – Entrata in vigore del Regolamento	10
Art. 17 – Clausola di adeguamento.....	11

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Savignone, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. 8. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

Pubblica sicurezza e vigilanza
Tutela del patrimonio artistico e culturale
Illuminazione stradale pubblica
Servizi cimiteriali
Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico

3. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione di approvazione delle aliquote. Detta Deliberazione dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.
4. La TASI è imposta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati ed aree fabbricabili ad eccezione dei terreni agricoli, così come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. A decorrere dal 1° gennaio 2016 **sono escluse** dall'imposizione **le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze** (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). L'agevolazione spetta sempre al possessore a titolo di proprietà, usufrutto o altri diritti reali, **mentre all'utilizzatore e al suo nucleo familiare spetta solo nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale da parte dei medesimi**. Sono escluse dalle agevolazioni le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'Art. 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura dal 10% al 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore fatti salvi i casi di cui al precedente art. 3 comma 2.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'Art. 6 del vigente Regolamento comunale IUC per la disciplina dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale IUC per la disciplina dell'IMU.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'Art. 10 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente.
6. Per la determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti "imbullonati".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2016 poiché la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU, la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili e le sue pertinenze (escluse le Categorie Catastali A1, A8 e A9) concessi in comodato d'uso tra parenti in linea retta, con le modificazioni di cui alla Legge di Bilancio 2019, vale anche ai fini TASI. Quindi il proprietario verserà l'imposta con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario non pagherà la TASI perché per lui l'immobile è abitazione principale. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, salvo le agevolazioni già previste dal Regolamento per l'anno 2015, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) Per "immobile" s'intende un immobile ad uso abitativo e sue pertinenze;
 - b) Le pertinenze sono considerate secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7);
 - c) Il comodante deve essere proprietario sul territorio nazionale al massimo di 2 immobili (per intero o in percentuale) e sue pertinenze, nei limiti di cui al precedente punto, ubicati nel Comune di Savignone, uno dei quali deve essere necessariamente adibito alla sua abitazione principale in cui il comodante abbia la residenza e la dimora abituale;
 - d) Il possesso di un'altra tipologia di fabbricato o terreno come un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%;
 - e) La riduzione si applica anche agli immobili storici. Pertanto nel caso di un immobile storico dato in comodato d'uso gratuito la base imponibile è ridotta al 25%;
 - f) Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A 8 e A9);
 - g) Per beneficiare della riduzione della base imponibile, il proprietario deve attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione da presentarsi nei modi e nei tempi previsti dal successivo art. 8;
 - h) Il contratto di comodato deve essere necessariamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata. Per ottenere l'agevolazione non vale la data della registrazione, ma la data della stipula dello stesso. Sono validi i Contratti registrati già presentati all'Ufficio negli anni precedenti e acquisiti agli atti

dell'Ufficio Tributi. Sono valide le regolarizzazioni dei contratti di comodato verbale, debitamente registrate ed hanno efficacia retroattiva a far data da quella riportata nell'atto.

8. In caso di avvenuto decesso dell'avente titolo in linea retta per le agevolazioni sul comodato d'uso gratuito, il medesimo diritto alle agevolazioni viene acquisito dagli eredi del De Cuius che utilizzano l'immobile come abitazione principale. Per ottenere detta agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno d'imposta con documentazione probatoria allegata in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo, comma 1, lettere a),b),c),d),e),f),g),h).

9. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

10. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 6 – Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

2. Nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

3 Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, previa proposta della Giunta Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Nelle medesime deliberazioni dovrà essere approvata, ove prevista, la maggiorazione delle aliquote di cui al precedente comma 2) fino alla misura massima prevista dalla legge.

4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 L 147/13, pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

5. Dal 01.01.2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota con Deliberazione di Consiglio Comunale, ove consentito dalla legge, in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento.

6. Dal 01.01.2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.

7. Ai fini IMU e TASI i fabbricati diruti - senza copertura e con le murature in elevazione di altezza media inferiore a m. 1,50 - non sono considerati unità collabenti bensì aree fabbricabili se ricadenti nei settori o ambiti edificabili del P.U.C. I medesimi immobili, se ricadenti in ambiti del P.U.C. non edificabili, sono esenti dall'imposta.

8. Ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016 e dell'art.1 comma 42 lettera a) della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 viene previsto per gli anni 2016 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatte salve le agevolazioni già concesse in precedenza e applicate nell'anno 2015.

Art. 7 – Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (nel caso di immobili di proprietà del Comune o altri Enti suddetti situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante);

- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. La TASI non si applica inoltre nelle seguenti fattispecie di fabbricati:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- f) casa e relative pertinenze utilizzate dal coniuge superstite con diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile;

3. E' esentato dal Tributo TASI il detentore a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto e altri diritti reali) che occupa un immobile abitativo e le sue pertinenze come abitazione principale in cui ha residenza e stabile dimora per la percentuale fissata dal Comune. E' altresì esentato l'utilizzatore per la quota percentuale stabilita dal Comune qualora l'immobile residenziale sia utilizzato come abitazione principale con le sue pertinenze nei limiti di legge.

4. E' equiparata all'abitazione principale ai fini TASI l'**unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

5. Per gli immobili demaniali e comunali, quando l'occupante non è titolare di diritto reale sull'immobile, l'occupante è tenuto a pagare la TASI (es. Caserme dei Carabinieri per le zone alloggi oppure gli assegnatari di abitazioni popolari di proprietà comunale e regolarmente assegnati come loro abitazione) salvo diversamente stabilito dal Comune.

6. I fabbricati già rurali strumentali sono esenti IMU ma pagano invece TASI con aliquota massima pari all'1 per mille purché non stabilito diversamente dal Comune.

7. Si applica ai fini TASI l'agevolazione prevista dall'art. 11 comma 3.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'Art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. Il contribuente può rettificare in qualsiasi momento le dichiarazioni o le documentazioni presentate al Comune relativa ai tributi locali, per correggere errori od omissioni commessi in buona fede e può contestare la pretesa tributaria dell'amministrazione che non abbia tenuto conto delle variazioni dichiarate. La dichiarazione è sempre emendabile, anche in sede contenziosa.

3. In caso di errori toponomastici, i medesimi si possono sanare attraverso atti regolarmente registrati che avranno efficacia retroattiva e che conterranno in allegato dichiarazione di regolarizzazione toponomastica rilasciato dall'Ufficio competente.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno entro la scadenza del 16 ottobre 2014.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a € **6,00**. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a € 12,00.

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nella legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le

controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'Art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

9. Dalla data del 01/01/2016 di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo introdotto con il DLgs 158/2015 viene applicata la riduzione della sanzione minima per ravvedimenti operosi così come segue:

- a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
- a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
- a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.

L'istituto del ravvedimento è normato secondo i disposti di cui all'art. 34 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali. Nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento Generale delle Entrate in alternativa può essere applicato l'istituto dell'adesione, qualora ne ricorrano le condizioni.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 6,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

11. Nel caso di reiterati versamenti insufficienti dell'imposta in acconto e/o a saldo, verrà applicata una sanzione pari ad Euro 100,00.

Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso o somme di consistente rilevanza, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e adesione, una rateizzazione dell'intero importo secondo i disposti di cui al testo vigente degli artt. 20 e 57 del Regolamento Generale per le Entrate Tributarie.
2. La dilazione può essere concessa anche cumulativamente per più annualità e può sovrapporsi ad altre rateizzazioni già accordate se il contribuente risulta in regola con i pagamenti.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà o l'entità delle somme dovute. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà o l'entità delle somme dovute, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, salvo casi particolari imprevedibili, si applicano i disposti di cui all'art.61 del Vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 13 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218 si applica al tributo sui servizi indivisibili (TASD) l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia e dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento, come modificato ed integrato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2019, avranno efficacia dal 1° gennaio 2019 fatti salvi gli interventi legislativi in materia antecedenti alla medesima data e in ogni caso si rimanda alle disposizioni dettate dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Art. 17 – Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.